

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998¹ è modificata come segue:

Art. 1d cpv. 3 lett. d

³ La garanzia di origine deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- d. se e in quale misura il produttore ha ottenuto una remunerazione ai sensi dell'articolo 7a^{bis} della legge.

Art. 2 cpv. 2, 2^{bis}, 2^{ter}, 2^{quater} e 3 primo periodo

² Il gestore di rete deve remunerare:

- a. la produzione eccedente, nel caso di un produttore che utilizza una parte dell'energia prodotta per il consumo proprio;
- b. la produzione netta, nel caso di un produttore che cede tutta l'energia prodotta.

^{2bis} La produzione eccedente corrisponde alla quantità di elettricità effettivamente immessa nella rete del gestore. La produzione netta corrisponde alla quantità di elettricità prodotta dall'impianto (produzione lorda) dedotta la quantità di elettricità consumata dall'impianto stesso in fase di produzione (alimentazione ausiliaria).

^{2ter} Per il rilevamento l'energia da remunerare è misurata direttamente o mediante calcolo. Il calcolo deve essere basato su valori di misurazione.

^{2quater} I produttori che intendono passare dalle remunerazioni secondo la lettera a alle remunerazioni secondo la lettera b del capoverso 2 o viceversa devono comunicarlo con tre mesi di anticipo al gestore di rete.

³ Per quanto concerne gli strumenti di misurazione da utilizzare per rilevare l'elettricità da remunerare, si applicano l'ordinanza del 15 febbraio 2006² sugli strumenti di misurazione e le relative disposizioni d'esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Art. 3b cpv. 2 primo periodo

² La remunerazione è calcolata sulla base del tasso di remunerazione e della quantità di elettricità da remunerare secondo l'articolo 2 capoverso 2.

Sezione 4: Diritto al rimborso del supplemento

Art. 3l Periodo determinante / Oggetto del diritto

L'esistenza di un diritto del consumatore finale al rimborso è valutata in relazione a un anno contabile concluso. Se il consumatore ha diritto al rimborso, il supplemento versato durante il relativo anno contabile è rimborsato totalmente o in parte.

Art. 3m Convenzione sugli obiettivi

¹ Il consumatore finale che intende inoltrare domanda di rimborso del supplemento deve elaborare, in collaborazione con le organizzazioni private incaricate di cui all'articolo 3o^{octies} capoverso 1 lettera a, una proposta di convenzione sugli obiettivi e sottoporla all'UFE per verifica al più tardi tre mesi prima della fine dell'anno contabile per il quale intende chiedere il rimborso.

² La convenzione sugli obiettivi è stipulata con la Confederazione. Ha una durata minima di 10 anni a decorrere dal 1° gennaio. La convenzione deve comprendere interamente ogni anno contabile per il quale è chiesto un rimborso.

³ La convenzione sugli obiettivi fissa per ogni anno civile compreso nella convenzione stessa un obiettivo di efficienza energetica e si considera rispettata se:

- a. il grado di efficienza energetica del consumatore finale durante il periodo di validità della convenzione resta al di sotto dell'obiettivo di efficienza energetica fissato per l'anno in questione per non più di due anni consecutivi e complessivamente per non più della metà degli anni previsti;
- b. il consumatore finale investe almeno il 20 per cento dell'importo rimborsato entro un anno dal versamento in ulteriori misure volte ad aumentare l'efficienza energetica secondo quanto stabilito dalla convenzione sugli obiettivi; e
- c. il consumatore finale presenta i rendiconti previsti entro i termini fissati.

¹ RS 730.01
² RS 941.210

⁴ L'UFE può prorogare la scadenza per l'investimento dell'importo rimborsato secondo il capoverso 3 lettera b di al massimo due anni.

Art. 3n Rendiconto nel quadro della convenzione sugli obiettivi

¹ Il consumatore finale presenta all'UFE entro il 31 maggio dell'anno successivo un rendiconto sull'anno civile in questione.

² Il rendiconto contiene tutti i dati rilevanti per l'anno civile in relazione alla convenzione sugli obiettivi confrontati con i dati degli anni precedenti e contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a. il consumo totale di energia del consumatore finale attraverso il confronto tra i valori effettivi e i valori di riferimento;
- b. le misure di efficienza energetica adottate e i loro effetti;
- c. l'efficienza energetica del consumatore finale attraverso il confronto tra i valori effettivi e i valori di riferimento;
- d. le previste misure correttive corredate da una motivazione se per l'anno in questione l'obiettivo di efficienza energetica fissato non è stato raggiunto;
- e. gli investimenti effettuati secondo l'articolo 3m capoverso 3 lettera b.

³ L'UFE può chiedere l'indicazione di altri dati nella misura in cui siano necessari per la verifica del rispetto di quanto stabilito nella convenzione sugli obiettivi.

Art. 3o Adeguamento della convenzione sugli obiettivi

¹ L'UFE verifica l'adeguamento della convenzione sugli obiettivi o d'ufficio o su richiesta.

² L'adeguamento deve in ogni caso essere verificato se:

- a. il grado di efficienza energetica del consumatore finale si colloca almeno per il 30 per cento al di sotto o al di sopra dell'obiettivo di efficienza fissato per l'anno in questione; e
- b. lo scostamento rispetto all'obiettivo di efficienza energetica è riconducibile a un cambiamento radicale delle condizioni sulla cui base era stata redatta la convenzione sugli obiettivi e il cambiamento non è di natura transitoria, in particolare se riguarda una fondamentale e duratura trasformazione della struttura o dell'attività imprenditoriale del consumatore finale.

³ Il consumatore finale deve informare immediatamente l'UFE in caso di cambiamenti delle condizioni in base alle quali era stata redatta la convenzione sugli obiettivi.

⁴ Un eventuale adeguamento della convenzione sugli obiettivi ha effetto retroattivo dall'inizio dell'anno in cui si sono manifestati i cambiamenti.

Art. 3o^{bis} Caso di rigore

¹ I consumatori finali i cui costi dell'elettricità ammontano a meno del 5 per cento del plusvalore lordo ricevono un rimborso parziale del supplemento pagato se:

- a. soddisfano i requisiti per avere diritto al rimborso secondo l'articolo 15b^{bis} capoverso 2 della legge;
- b. sono esposti alla concorrenza; e
- c. possono provare che a causa del supplemento risultano notevolmente svantaggiati rispetto ai concorrenti diretti in Svizzera che ricevono un rimborso del supplemento, oppure rispetto ai concorrenti diretti esteri.

² La prova dello svantaggio rispetto ai concorrenti esteri deve essere fornita sulla base di prezzi di riferimento comparabili dell'energia elettrica.

³ Ai consumatori finali che soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1 è rimborsato il 30 per cento del supplemento pagato.

⁴ Per il resto si applicano le disposizioni delle sezioni 4 e 4a ad eccezione dell'articolo 3o^{sexies} capoverso 1 secondo periodo.

Sezione 4a: Procedura per il rimborso del supplemento

Art. 3o^{ter} Domanda

¹ La domanda di rimborso del supplemento va presentata all'UFE al massimo sei mesi dopo la fine dell'anno contabile per il quale si chiede il rimborso.

² La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. i giustificativi del plusvalore lordo dell'ultimo anno contabile completo;
- b. l'attestazione da parte di un perito revisore autorizzato che il plusvalore lordo è stato calcolato correttamente;
- c. i giustificativi relativi ai costi dell'elettricità dell'ultimo anno contabile completo;
- d. i giustificativi della quantità di elettricità acquistata nel rispettivo anno contabile e il supplemento pagato.

Art. 3o^{quater} Plusvalore lordo e costi dell'elettricità

¹ Il plusvalore lordo è il valore aggiunto conferito ai beni e ai servizi dal processo di produzione e di fornitura, dedotte tutte le prestazioni preliminari. Gli ammortamenti e i costi di finanziamento non fanno parte delle prestazioni preliminari.

² I costi dell'elettricità sono i costi fatturati ai consumatori finali per l'utilizzo della rete, la fornitura di energia elettrica e tasse e prestazioni a favore degli enti pubblici, senza supplemento e senza imposta sul valore aggiunto.

³ Il plusvalore lordo e i costi dell'elettricità sono determinati sulla base del conto individuale dell'ultimo anno contabile completo. Se più società svizzere o più filiali di società estere costituiscono un'unità economica e dispongono di un conto consolidato limitato alla Svizzera, quest'ultimo è determinante per il calcolo del plusvalore lordo e dei costi dell'elettricità dell'ultimo anno contabile completo.

⁴ Il plusvalore lordo deve essere determinato sulla base delle «Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti» (Swiss GAAP FER) della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti³ o sulla base di un altro standard di contabilità riconosciuto conformemente all'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 21 novembre 2012⁴ sulle norme contabili riconosciute.

⁵ Le società che non sottostanno agli obblighi di revisione ordinaria ai sensi dell'articolo 727 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni, possono calcolare il plusvalore lordo, in deroga ai capoversi 3 e 4, sulla base delle dichiarazioni per l'imposta sul valore aggiunto dell'ultimo anno contabile completo. In questo caso non è necessaria un'attestazione da parte di un perito revisore abilitato.

Art. 30^{quinquies} Esame della domanda

¹ L'UFE decide in merito al diritto al rimborso di un consumatore finale sulla base della domanda nonché della documentazione esistente che fornisce le informazioni per stabilire il rispetto della convenzione sugli obiettivi.

² Se all'UFE non è stato ancora sottoposto alcun rendiconto contenente sufficienti informazioni sull'anno contabile da esaminare e si prospetta la possibilità che la convenzione sugli obiettivi non sia stata rispettata, l'UFE può rinviare la decisione fino all'inoltro e alla valutazione del rendiconto successivo.

Art. 30^{sexies} Rimborso

¹ Se l'UFE approva la domanda, entro due mesi dall'approvazione viene versato l'importo da rimborsare al consumatore finale. Il suo ammontare nel caso di rimborso parziale del supplemento è calcolato secondo quanto stabilito nell'appendice 5.

² Sull'importo rimborsato la Confederazione non calcola interessi.

Art. 30^{septies} Restituzione del rimborso ottenuto indebitamente

Se il consumatore finale non rispetta pienamente la convenzione sugli obiettivi, l'UFE chiede la restituzione di tutti gli importi versati a titolo di rimborso durante il periodo di validità della convenzione. Non può esigere il versamento di alcun interesse.

Art. 30^{octies} Organizzazioni private

¹ L'UFE incarica organizzazioni private idonee in particolare per:

- a. l'elaborazione della proposta di convenzione sugli obiettivi insieme al consumatore finale;
- b. la verifica della proposta di convenzione sugli obiettivi;
- c. l'assistenza al consumatore finale nella redazione dei rendiconti conformemente all'articolo 3n;
- d. la verifica delle indicazioni e dei documenti di cui all'articolo 3o^{ter} capoverso 2.

² I consumatori finali interessati sono tenuti a collaborare con queste organizzazioni private e devono in particolare mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari e garantire l'accesso agli impianti durante il normale orario di lavoro.

Capitolo 2d: Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici nuovi di piccole dimensioni

Art. 6b Aventi diritto e diritto di scelta

¹ Solo i gestori di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 30 kW possono far valere il diritto a una remunerazione unica ai sensi dell'articolo 7a^{bis} della legge qualora il nuovo impianto o l'impianto ampliato o rinnovato in misura considerevole sia stato messo in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.

² Hanno inoltre diritto a una remunerazione unica solo i gestori che danno inizio alla costruzione dell'impianto dopo che la società nazionale di rete ha garantito la concessione della remunerazione (art. 6c cpv. 3) o se quest'ultima ha autorizzato un inizio anticipato della costruzione.

³ In aggiunta a quanto stabilito nel capoverso 1, possono avere diritto alla remunerazione unica anche i gestori di impianti messi in esercizio tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2012 qualora siano in possesso di una decisione di messa in lista d'attesa al più tardi del 31 dicembre 2012 per la remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (art. 7a della legge).

⁴ Nel caso di impianti di potenza compresa tra 10 e 30 kW, ma inferiore 30 kW, i gestori possono scegliere tra la remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica e la remunerazione unica.

Art. 6c Procedura presso la società nazionale di rete

¹ Per ottenere la remunerazione unica i gestori devono presentare alla società nazionale di rete una domanda secondo quanto indicato nell'appendice 1.8.

² Chi dispone del diritto di scelta tra la remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica e la remunerazione unica (art. 6b cpv. 4) e inoltra domanda per quest'ultima, non può contemporaneamente chiedere la remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica o il passaggio in un secondo momento a questo sistema di remunerazione.

³ www.fer.ch

⁴ RS 221.432

³ La società nazionale di rete comunica al gestore mediante decisione se la remunerazione unica può essere concessa indicandone l'importo.

⁴ I gestori notificano alla società nazionale di rete, entro i termini fissati nell'appendice 1.8, la messa in esercizio del loro impianto allegando tutti i dati necessari. La società nazionale di rete adegua l'importo della remunerazione unica se l'impianto presenta caratteristiche diverse da quelle dichiarate nella domanda, ne calcola l'ammontare ed effettua rapidamente il versamento.

⁵ Qualora il gestore non rispetti la scadenza fissata per la notifica della messa in esercizio, la società nazionale di rete può revocare la decisione, a meno che il gestore non possa dimostrare che l'inosservanza non gli è imputabile. Se dopo la revoca è possibile dimostrare che la messa in esercizio è avvenuta nei tempi previsti e il ritardo riguarda solo la notifica, la società nazionale di rete può annullare la decisione di revoca.

⁶ Eventuali richieste di restituzione si basano su quanto stabilito nell'appendice 1.8 numeri 6.2 e 6.3 .

Art. 6d Ammontare della remunerazione unica e adeguamento

¹ Gli importi della remunerazione unica si basano sull'appendice 1.8.

² Il DATEC verifica periodicamente gli importi e li adegua secondo quanto stabilito nell'articolo 7a^{ter} della legge, se:

- a. i costi degli impianti di riferimento sono cambiati in misura considerevole;
- b. il numero delle domande per la remunerazione unica è cambiato a tal punto che, oltre ai mezzi per adempiere agli obblighi di cui agli articoli 7a, 15a e 15a^{bis} della legge, per la remunerazione unica sono disponibili mezzi nettamente superiori o inferiori.

³ Il DATEC può prevedere che per i gestori ai quali è già stata assicurata una remunerazione unica (art. 6c cpv. 2) si applichino gli importi precedenti e non quelli adeguati.

Art. 29c Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ I gestori di rete che, per motivi tecnici o di gestione non possono misurare o calcolare l'energia da remunerare secondo le disposizioni dell'articolo 2 capoversi 2-2^{ter}, possono rilevare la quantità di energia da remunerare secondo il diritto previgente fino al momento in cui non saranno in grado di applicare le nuove disposizioni, ma in ogni caso al massimo fino al 31 dicembre 2014.

² Nel caso di anni contabili che iniziano nel 2013 e terminano nel 2014 il diritto al rimborso è valutato pro rata temporis: fino al 31 dicembre 2013 secondo le disposizioni previgenti e a partire dal 1° gennaio 2014 secondo le nuove disposizioni. Un consumatore finale che intende chiedere il rimborso del supplemento per la parte di anno contabile che ricade nel 2014 è tenuto a documentare pro rata quanto richiesto nell'articolo 3o^{ter} capoverso 2. In deroga all'articolo 3m capoverso 2 solo la parte dell'anno contabile che ricade nel 2014 deve essere compresa nella convenzione sugli obiettivi.

³ Nel caso di anni contabili che almeno in parte ricadono nel 2014, non si applica il termine di cui all'articolo 3m capoverso 1 se, per la sua applicazione, già prima del 31 dicembre 2014 dovrebbe essere presentata, ai fini della verifica, una proposta di convenzione sugli obiettivi da stipulare con la Confederazione. In deroga all'articolo 3m capoverso 1 è in questi casi sufficiente che il consumatore finale:

- a. entro il 31 giugno 2014 si impegni a presentare all'UFE, prima della fine dell'anno, una proposta di convenzione sugli obiettivi a decorrere dal 1° gennaio 2014 da stipulare con la Confederazione (art. 28d cpv. 1 della legge);
- b. presenti all'UFE, ai fini della verifica, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, una proposta per una convenzione sugli obiettivi; e
- c. stipuli la convenzione sugli obiettivi entro il 31 marzo 2015.

II

¹ Le appendici 1.1–1.5 sono modificate secondo la versione qui annessa.

² All'ordinanza sono aggiunte le appendici 1.8 e 5 secondo la versione qui annessa.

III

L'ordinanza del 22 novembre 2006⁵ sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia è modificata come segue:

Art. 13c Emolumenti nell'ambito delle convenzioni sugli obiettivi

Le organizzazioni private incaricate dall'Ufficio federale secondo l'articolo 3o^{octies} capoverso 1 lettere a e c dell'ordinanza sull'energia riscuotono emolumenti per le loro prestazioni.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2014.

... 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione,

Appendice 1.16
(art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per le piccole centrali idroelettriche

N. 3.2

3.2 Rimunerazione di base: per il calcolo della remunerazione di base è determinante la potenza equivalente dell'impianto. Questa potenza corrisponde al quoziente fra produzione netta in kWh e la somma delle ore del relativo anno civile detratte le ore piene prima della messa in esercizio dell'impianto e dopo la sua disattivazione.

L'ammontare della remunerazione di base è calcolato sulla base della potenza equivalente dell'impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di potenza:

3.2.1 Rimunerazione di base nel caso di una messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013:

Classe di potenza	Rimunerazione di base (cent./kWh)
≤10 kW	26
≤50 kW	20
≤300 kW	14.5
≤1 MW	11
≤10 MW	7.5

3.2.2 Rimunerazione di base nel caso di una messa in esercizio dopo il 1 gennaio 2014:

Categoria di impianto	Classe di potenza	Rimunerazione di base (cent./kWh)
Categoria 1	≤300 kW	17.1
	≤1 MW	10.8
	≤10 MW	6.0
Categoria 2	≤10 kW	31.3
	≤50 kW	23.1
	≤300 kW	15.6
	≤1 MW	10.8
	≤10 MW	6.0

N. 3.5

3.5 Il tasso di remunerazione viene fissato per anno civile in base alla potenza equivalente secondo i numeri 3.1–3.4 e 3.6.

Il calcolo della remunerazione ha luogo alla fine dell'anno civile sulla base del tasso di remunerazione valido per quell'anno e dell'elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali anticipati sulla base del tasso di remunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile in base ai valori di progettazione di cui al numero 5.1.

⁶ Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU **2008** 1223). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 feb. 2010 (RU **2010** 809). Aggiornata dal n. 2 dell'all. all'O del 4 mag. 2011 (RU **2011** 1955), dal n. II dell'O del 17 ago. 2011 (RU **2011** 4067) e dal n. I dell'O del DATEC del 27 gen. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU **2012** 607).

Appendice 1.27
(art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti fotovoltaici

N. 3.4

Abrogato.

⁸ Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU **2008** 1223). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 feb. 2010 (RU **2010** 809). Aggiornata dal n. II dell'O del 17 ago. 2011 (RU **2011** 4067) e dal n. I dell'O del DATEC del 27 gen. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU **2012** 607) .

Appendice 1.3⁸
(art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per l'energia eolica

N. 3.5

Abrogato.

⁸ Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU **2008** 1223). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 feb. 2010 (RU **2010** 809). Aggiornata dal n. II dell'O del 17 ago. 2011 (RU **2011** 4067) e dal n. I dell'O del DATEC del 27 gen. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU **2012** 607) .

Appendice 1.4⁹
(art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti geotermici

N. 2.2

Abrogato.

⁹ Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU **2008** 1223). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 feb. 2010 (RU **2010** 809). Aggiornata dal n. II dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU **2011** 4067).

Appendice I.5¹⁰
(art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti a biomassa per la produzione di energia

N. 3.5

3.5 Rimunerazione

Il tasso di remunerazione per la quota rinnovabile è fissato per ogni anno civile sulla base dei valori medi annuali del coefficiente di sfruttamento del calore.

Coefficiente di sfruttamento del calore	Tasso di remunerazione (cent./kWh)
0– 15 per cento	11.4
65–100 per cento	14.2

Il tasso di remunerazione per i coefficienti di sfruttamento del calore compresi tra il 15 e il 65 per cento viene dedotto per interpolazione lineare.

Il conteggio della remunerazione ha luogo alla fine dell'anno civile sulla base del tasso di remunerazione valido per l'anno in questione e dell'elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali anticipati sulla base del tasso di remunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero 3.7.1.

N. 3.7.1 lett. d

3.7.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- d. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista, produzione netta di elettricità prevista nonché calore sfruttato internamente e esternamente previsto, per anno civile;

N. 4.5

4.5 Rimunerazione

Il tasso di remunerazione è fissato per ogni anno civile sulla base dei valori medi annuali del coefficiente di sfruttamento del calore.

Coefficiente di sfruttamento del calore	Tasso di remunerazione (cent./kWh)
0– 15 per cento	11.4
65–100 per cento	14.2

Il tasso di remunerazione per coefficienti di sfruttamento del calore compresi tra il 15 e il 65 per cento viene dedotto per interpolazione lineare.

Il calcolo della remunerazione ha luogo alla fine dell'anno civile sulla base del tasso di remunerazione valido per l'anno in questione e dell'elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di remunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui ai numeri 4.7 e 3.7.1.

N. 5.4

5.4 Rimunerazione per il gas di depurazione

Il tasso di remunerazione è calcolato applicando la formula seguente:

tasso di remunerazione in cent./kWh = $55,431 x^{-0.2046}$ (x = potenza equivalente).

Il tasso di remunerazione massimo ammonta a 24 cent./kWh.

Il tasso di remunerazione viene fissato per anno civile sulla base della produzione netta.

Il conteggio della remunerazione ha luogo alla fine dell'anno civile sulla base del tasso di remunerazione valido per l'anno in questione e dell'elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di remunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero 5.9.1.

¹⁰ Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU **2008** 1223). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 feb. 2010 (RU **2010** 809). Aggiornata dal n. II dell'O del 17 ago. 2011 (RU **2011** 4067) e dal n. I dell'O del DATEC del 27 gen. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU **2012** 607).

N. 5.6

Abrogato.

N. 5.9.1 lett. d

5.9.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- d. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista e produzione netta di elettricità prevista, per anno civile;

N. 6.5

6.5 Tasso di remunerazione

a^{bis}. Il tasso di remunerazione viene fissato per anno civile in base alla potenza equivalente. Questa potenza corrisponde al quoziente fra la produzione netta di energia elettrica in kWh nell'anno civile in questione e la somma delle ore del medesimo anno civile, detratte le ore piene prima della messa in esercizio dell'impianto e dopo la sua disattivazione.

- b. La produzione netta è determinante per il calcolo della potenza equivalente; questa, a sua volta, serve per il calcolo della remunerazione di base.

N. 6.7

6.7 Rimunerazione

Il conteggio della remunerazione ha luogo alla fine dell'anno civile sulla base del tasso di remunerazione valido per l'anno in questione e dell'elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di remunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero 6.9.1.

N. 6.9.1 lett. c

6.9.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- c. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista, produzione netta di elettricità prevista nonché calore sfruttato esternamente (kWh) previsto, per anno civile;

Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni**1 Definizione di impianto**

1.1 Definizione generale

La definizione di impianto fotovoltaico si basa sul numero 1 dell'appendice 1.2.

1.2 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole se la produzione di elettricità, a seguito dell'ampliamento o del rinnovo, è aumentata almeno del 50 per cento.

2 Categorie

2.1. Impianti isolati

Impianti che non hanno alcun collegamento architettonico con una costruzione, ad esempio impianti in giardini o su terreni incolti.

2.2. Impianti annessi

Impianti collegati architettonicamente a una costruzione o ad altri impianti di un'infrastruttura e destinati esclusivamente alla produzione di elettricità, ad esempio pannelli posati sui tetti con un sistema di fissaggio o montati su un tetto di tegole.

2.3. Impianti integrati

Impianti integrati in un edificio e adibiti, oltre che alla produzione di elettricità, anche a protezione contro le intemperie o il calore o a protezione contro le cadute (doppia funzione).

3 Importi della remunerazione unica

3.1 La remunerazione unica è composta da un contributo di base e da un contributo legato alle prestazioni. Per impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole è versato solo un contributo legato alle prestazioni.

Si applicano i seguenti importi:

Categoria		Messa in esercizio dal 1° gennaio 2013	Messa in esercizio dal 1° gennaio 2014
Annessi / Isolati	Contributo di base [CHF]	1500	1400
	Contributo legato alle prestazioni [CHF/kilowatt peak (kWp)]	1000	850
Integrati	Contributo di base [CHF]	2000	1800
	Contributo legato alle prestazioni [CHF/kWp]	1200	1050

3.2 Gli impianti devono essere di dimensioni tali da ottenere una remunerazione unica di almeno 3000 franchi. Non viene versata alcuna remunerazione unica inferiore a questa cifra.

3.3 Per l'attribuzione alle classi di potenza è utilizzata la potenza di punta DC normalizzata del generatore solare.

3.4 I moduli devono essere verificati in base a norme riconosciute.

3.5 Ai gestori di impianti messi in esercizio prima del 1° gennaio 2013 che hanno ricevuto la decisione di inserimento nella lista d'attesa per la remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (art. 6b cpv. 3) prima del 31 dicembre 2012 si applicano i seguenti importi:

Categoria		Messa in esercizio prima del 31 dicembre 2010	Messa in esercizio dal 1° gennaio 2011	Messa in esercizio dal 1° gennaio 2012
Annessi / Isolati	Contributo di base [CHF]	2450	1900	1600
	Contributo	1850	1450	1200

	legato alle prestazioni [CHF/kWp]			
Integrati	Contributo di base [CHF]	3300	2650	2200
	Contributo legato alle prestazioni [CHF/kWp]	2100	1700	1400

Nel caso di impianti rinnovati o ampliati in misura considerevole è versato solo un contributo legato alle prestazioni.

- 3.6 Anche per i gestori di cui al numero 3.5 vale quanto stabilito nei numeri 3.2-3.4, non si applica tuttavia la disposizione relativa all'inizio della costruzione di cui all'articolo 6b capoverso 2.
- 3.7 La disposizione relativa all'inizio della costruzione (art. 6b cpv. 3) non si applica inoltre neppure ai gestori che hanno messo in esercizio i loro impianti tra il 1° gennaio 2013 e l'entrata in vigore delle disposizioni sulla remunerazione unica.

4 Procedura di domanda e di decisione

4.1 Domanda

La domanda per la remunerazione unica deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- categoria dell'impianto;
- potenza nominale;
- produzione annua prevista;
- consenso dei proprietari fondiari;
- data di messa in esercizio prevista;
- ubicazione dell'impianto;
- categoria del produttore.

4.2 Notifica della messa in esercizio

La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro 24 mesi dalla comunicazione della concessione della remunerazione unica (art. 6c cpv.2) e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- data di messa in esercizio;
- verbale di collaudo con descrizione tecnica dettagliata;
- eventuali modifiche dei dati di cui al numero 4.1;
- per impianti integrati: foto del generatore solare sulle quali risultino visibili, da un lato, la superficie complessiva e, dall'altro, i margini esterni.

5 Dati d'esercizio

Se l'UFE lo richiede, il gestore dell'impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d'esercizio.

6 Funzionamento dell'impianto e restituzione

6.1 Funzionamento

Per almeno dieci anni gli impianti devono:

- essere sottoposti a manutenzione in modo che sia garantito un esercizio regolare; e
- non scendere al di sotto della produzione minima prevista in base al luogo di ubicazione.

6.2 Restituzione

La società nazionale di rete può esigere la restituzione della remunerazione unica se:

- il funzionamento secondo il numero 6.1 non è garantito; o
- l'impianto è stato spostato in un'altra ubicazione.

6.3 Restituzione parziale o caso di rigore

La società nazionale di rete può chiedere una restituzione parziale della remunerazione unica proporzionale al grado di non funzionamento dell'impianto. In casi di rigore può rinunciare alla restituzione.

7 Disposizione transitoria

- 7.1 I gestori degli impianti seguenti (lettere a e b) sono tenuti a scegliere tra remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica e remunerazione unica:

-
- a. impianti di potenza inferiore a 10 kW; i gestori hanno un diritto di scelta solo se hanno presentato domanda per la remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica entro il 31 dicembre 2012 (art. 28*d* cpv. 4 della legge);
 - b. impianti di potenza superiore a 10 kW ma inferiore a 30 kW (art. 6*b* cpv. 3).
- 7.2 La società nazionale di rete chiede ai gestori di esprimersi in merito. Trascorsi 60 giorni dalla richiesta, se i gestori non hanno risposto si suppone che abbiano optato per la remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica e non per la remunerazione unica.

Calcolo dell'ammontare del rimborso in caso di rimborso parziale del supplemento

L'ammontare del rimborso in caso di rimborso parziale conformemente all'articolo 15b^{bis} capoverso 1 secondo periodo della legge è calcolato sulla base della formula seguente:

Ammontare del rimborso in franchi = $[(R - 5\%) \cdot a + P] \cdot S$

- R: rendiconto tra costi dell'elettricità e plusvalore lordo (in percentuale)
- a: 14 (incremento della retta tra il rimborso parziale del 30 per cento nel caso di costi dell'elettricità pari al 5 per cento del plusvalore lordo e il rimborso completo nel caso di costi dell'elettricità pari al 10 per cento del plusvalore lordo)
- P: 30 per cento (percentuale minima)
- S: supplemento versato in franchi nell'anno contabile in questione